

1. Aspetti generali

Le presenti condizioni generali di contratto (CGC) di Kummler+Matter EVT SA (di seguito «KuMa EVT») si applicano, a prescindere dalla natura giuridica dello specifico contratto, a tutte le forniture e a tutti i servizi di KuMa EVT concordati, se non diversamente convenuto per iscritto. Disposizioni divergenti o integrative del cliente (incl. CGC) trovano applicazione solo se esplicitamente riconosciute per iscritto da KuMa EVT.

2. Prestazioni

KuMa EVT si impegna a erogare le forniture e le prestazioni concordate nel contratto. Unitamente al contratto / contratto d'appalto, le presenti CGC contengono l'intera volontà contrattuale delle parti. Il contratto / contratto d'appalto e le CGC sostituiscono ogni altro accordo scritto e orale intervenuto in precedenza tra le parti a tal riguardo. Tutti i supplementi e le integrazioni alle presenti CGC o al contratto richiedono il consenso scritto di entrambe le parti, compresa la revoca del requisito della forma scritta. Il cliente si fa carico dei costi di tutte le forniture e prestazioni che nell'offerta non sono indicate esplicitamente come prestazioni di KuMa EVT, ma risultano necessarie a livello organizzativo, tecnico e di scadenze per l'adempimento del contratto.

3. Offerta

L'offerta scritta di KuMa EVT è valida per una durata di 30 giorni a partire dalla data di invio della stessa. L'offerta si basa sulla documentazione e sulle informazioni fornite dal cliente. Qualora tali dati o documenti non corrispondano alle condizioni effettive o KuMa EVT non venga informata su circostanze che richiedono materiale diverso o aggiuntivo o avrebbero implicato un'esecuzione differente, i costi (aggiuntivi) che ne derivano sono a carico del cliente.

KuMa EVT si riserva ogni diritto sui risultati delle attività e sulle opere intellettuali (specialmente piani, disegni tecnici, varianti aziendali, calcoli, ecc.) consegnati al cliente o ai suoi rappresentanti. Il cliente riconosce tali diritti e non renderà accessibile a terzi la documentazione senza prima aver richiesto il consenso scritto di KuMa EVT né la utilizzerà al di fuori degli scopi contrattuali. Si rimanda in particolare agli articoli 5 e 23 LCSI (legge federale contro la concorrenza sleale). Se il cliente viola il presente accordo è tenuto a versare a KuMa EVT un forfait nella misura del 10% dell'importo dell'offerta, ma pari ad almeno CHF 10 000, con espresa riserva di un risarcimento danni superiore alle somme forfetarie. Se l'offerta non può essere presa in considerazione, occorre restituire a KuMa EVT tutta la documentazione e cancellare i dati elettronici.

4. Condizioni di pagamento

Con l'assegnazione dell'incarico / la firma del contratto si deve versare un acconto pari al 30% del prezzo dell'appalto.

Forniture e prestazioni erogate vengono consegnate immediatamente e diventano esigibili. Il pagamento va effettuato entro un termine di 30 giorni netti dall'emissione della fattura, dove è indicata la data di scadenza. In caso di ritardo nel pagamento il cliente deve versare un interesse di mora del 5% annuo a partire dal 31° giorno.

KuMa EVT avvia le forniture e le prestazioni solo quando il cliente ha pagato l'acconto del 30% del prezzo dell'appalto.

In caso di morosità, KuMa EVT è pienamente autorizzata a interrompere le prestazioni concordate e richiedere garanzie al cliente. Qualora non ottenga sufficienti garanzie, KuMa EVT ha il diritto di recedere dal contratto e pretendere un risarcimento danni dell'interesse positivo o negativo del contratto.

È esclusa la ritenzione di pagamenti o la compensazione da parte del cliente per qualsivoglia contropartita.

5. Scadenze / termini di fornitura

KuMa EVT ha l'obbligo di attenersi alle scadenze concordate e garantite nel contratto. Qualora il cliente non assicuri le condizioni necessarie all'adempimento del contratto, KuMa EVT è esonerata dal rispetto dei termini stabiliti. Se il termine di fornitura non è concordato o garantito in modo esplicitamente fisso, sarà considerato approssimativo. Per le forniture di materiale e apparecchiature sono determinanti i termini di consegna delle aziende produttrici o dei fornitori.

6. Forza maggiore

Nei casi di forza maggiore KuMa EVT è autorizzata a rimandare l'erogazione delle sue prestazioni per tutta la durata dell'evento e fino alla risoluzione delle conseguenze dirette. Tali ritardi non autorizzano il cliente a revocare o risolvere il contratto e non giustificano alcuna richiesta di risarcimento danni. Nel concetto di forza maggiore rientrano tutte quelle circostanze non imputabili né a KuMa EVT né al cliente che rendono impossibile oppure ostacolano sensibilmente l'erogazione della fornitura o del servizio da parte di KuMa EVT, come ad esempio scioperi, serrate, atti di terrorismo, disordini, calamità naturali, divieti di importazione ed esportazione, mancanza di energia e materie prime, epidemie e pandemie (incl. nuove ondate di Covid), infortuni, malattie, guerre, perturbazioni operative significative. I costi delle misure di accelerazione sono a carico del cliente.

Nel caso in cui le conseguenze dell'evento di forza maggiore durino più di due mesi, il presente contratto può essere disdetto da ognuna delle due parti. Le prestazioni già fornite vanno integralmente retribuite a KuMa EVT.

7. Clausola di rigore (Hardship Clause)

Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, si verificano circostanze eccezionali che determinino uno squilibrio contrattuale significativo, derivante da una sostanziale alterazione delle condizioni economiche o da modifiche normative impreviste, tali da imporre un onere eccessivo a Equans, le parti procederanno a negoziare un equo adeguamento del prezzo contrattuale. Ai fini della presente clausola, si considera perturbazione economica significativa o cambiamento normativo imprevisto qualsiasi incremento dei costi sostenuti da Equans superiore al 5%, salvo che tale incremento dei costi possa essere integralmente assorbito e compensato dalla normale inflazione.

8. Forniture del committente

KuMa EVT non si assume alcuna responsabilità né garanzia per il materiale fornito dal committente.

9. Garanzia

Il cliente è tenuto a verificare l'opera (forniture e prestazioni) entro un termine ragionevole e a segnalare immediatamente a KuMa EVT eventuali difetti per iscritto. In caso contrario, l'opera è considerata accettata senza riserve. Per i difetti non evidenti KuMa EVT risponde con le modalità indicate di seguito, purché vengano contestati non appena individuati.

La garanzia legale ha una durata di due anni dalla data di accettazione. Per apparecchiature, macchine e software si applica in ogni caso e al massimo la corrispondente garanzia legale e commerciale del rispettivo produttore o fornitore. KuMa EVT cede al cliente i relativi diritti.

In caso di difetti, KuMa EVT ha la facoltà di porvi rimedio a sua discrezione o erogare nuovamente le prestazioni interessate. È escluso in ogni caso il diritto all'azione redibitoria. Il difetto deve essere dimostrato dal cliente.

Qualora i difetti riguardino solamente componenti installati, KuMa EVT fornisce gratuitamente al cliente solo tali componenti. Il cliente deve però pagare a KuMa EVT (sulla base della scheda oraria dei lavori a regia in vigore al momento della garanzia) i costi di ricerca dei difetti legati alla sostituzione di tali componenti nonché le spese di montaggio e di andata e ritorno.

In caso di riparazione o prestazione sostitutiva, il termine della garanzia legale e commerciale non subisce proroghe. Per i dispositivi la bolla di consegna vale come certificato di garanzia e va dunque conservata con cura.

Per le forniture e le prestazioni di subfornitori stabiliti dal cliente, KuMa EVT si assume la garanzia solo nell'ambito dell'obbligo di garanzia dei subfornitori interessati.

10. Computo

I computi e i quantitativi indicati nel calcolo / nell'appalto sono approssimativi e possono essere superati in eccesso o in difetto senza che il cliente sia autorizzato a modificare i prezzi unitari stabiliti. Rappresentano una base di calcolo per l'offerta e non sono vincolanti per ordinare il materiale. Per la fatturazione contano i quantitativi effettivamente forniti. In caso di quantità inferiori il prezzo unitario corrispondente verrà adeguato.

11. Progettazione

Qualora una formulazione nel calcolo / nell'appalto si presti a interpretazioni differenti e non si proceda a un chiarimento scritto prima dell'esecuzione dei lavori, sarà vincolante l'interpretazione di KuMa EVT.

12. Prezzi

I prezzi sono indicati in franchi svizzeri (CHF) e si intendono al netto dell'IVA e dello sconto.

Se non diversamente concordato, eventuali aumenti generali dei salari e dei prezzi di dispositivi e materiali verificatisi durante l'esecuzione sono a carico del cliente, che dovrà assumersi anche un eventuale aumento dell'IVA o di altre imposte e tasse.

Forniture e prestazioni non concordate nell'offerta di base, come in particolare le modifiche richieste dal cliente, vengono fatturate a regia.

Si applicano i prezzi a regia di KuMa EVT validi al momento della fatturazione.

13. Proprietà intellettuale

Il cliente non acquisisce alcun diritto della proprietà immateriale (ad es. diritto dei brevetti, al marchio, d'autore o di design) di KuMa EVT o di terzi. Gode solo di un diritto di utilizzo non trasferibile (né nell'utilizzo né come diritto) e non esclusivo sulle prestazioni fornite, limitato alle finalità previste dal contratto. È vietato registrare diritti di proprietà immateriale uguali o simili.

KuMa EVT ha il diritto di valutare e sfruttare altrove a livello commerciale il know-how specifico e le idee sviluppati nel corso dell'adempimento degli obblighi di prestazione e fornitura con o senza il personale del cliente.

14. Responsabilità

KuMa EVT è responsabile solo dei danni diretti e immediati che ha provocato in modo colposo, rispondendo per ogni evento e complessivamente fino al massimo al 100% del prezzo del contratto, ma in ogni caso con un importo massimo complessivo di CHF 500 000. - (cinquecentomila franchi svizzeri). In caso di prestazioni periodiche (ad es. assistenza), KuMa EVT risponde per ogni evento e complessivamente fino al massimo al 100% della prestazione contrattuale annua. Ogni ulteriore responsabilità per danni di qualsiasi genere e in virtù di qualsiasi base giuridica è esclusa nella misura consentita dalla legge, in particolare quella per danni indiretti e mediati, conseguenti, imprevedibili e meramente economici (ad es. calo delle vendite, mancato guadagno, risparmi non conseguiti, crediti di regresso, ecc.).

L'esclusione e i massimali di responsabilità non valgono per fini illeciti, negligenza grave e danni a persone né in caso di contrasto con le norme imperative.

15. Vantaggi e pericoli

Se non altrimenti concordato per iscritto, nei contratti d'appalto i vantaggi e i pericoli passano al cliente con la messa in funzione tecnica o l'accettazione dell'opera.

16. Disdetta

Le parti possono disdire in qualsiasi momento i contratti d'appalto o i contratti per servizi ricorrenti nel rispetto di un termine di un mese. Le prestazioni già fornite vanno retribuite a KuMa EVT, che non ha alcun obbligo di smantellamento. Gli incarichi semplici possono essere disdetti in qualsiasi momento da entrambe le parti in conformità con quanto previsto per legge (art. 404 CO).

17. Protezione dei dati

Raccolta e trattamento di dati personali: raccogliamo e trattiamo dati personali in conformità con le disposizioni della legge svizzera sulla protezione dei dati (LPD) e le altre prescrizioni pertinenti in materia.

I dati personali vengono raccolti e trattati esclusivamente per gli scopi indicati nella presente clausola di protezione dei dati.

Scopi della raccolta e del trattamento dei dati: i dati personali vengono raccolti e trattati esclusivamente per gli scopi indicati nella nostra informativa sulla protezione dei dati disponibile nella nostra homepage <https://equans.ch/it/protezione-dei-dati>

I dati personali non sono utilizzati per scopi diversi, salvo esplicita autorizzazione della persona interessata o trattamento consentito per legge.

Trasferimento di dati personali a terzi: è effettuato solo nella misura necessaria all'adempimento degli scopi summenzionati o in base a un obbligo di legge. Prima di trasferire dati personali a terzi verificiamo attentamente se sono soddisfatti i requisiti in materia di protezione dei dati e adottiamo adeguate misure per tutelarli. Diritto d'accesso e rettifica: la persona interessata ha il diritto di ricevere informazioni sui dati personali archiviati che la riguardano.

Ha inoltre il diritto di richiedere la rettifica di dati inesatti e pretendere la cancellazione dei propri dati purché ciò non sia in conflitto con gli obblighi di conservazione prescritti per legge.

Sicurezza dei dati: adottiamo misure di sicurezza tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati personali e proteggerli contro accessi non autorizzati, perdita o uso improprio.

Malgrado tutte le precauzioni, non si può escludere un rischio completo per la sicurezza dei dati. La persona interessata è consapevole di tali rischi e li accetta nell'ambito dell'utilizzo dei nostri servizi. Contatti per domande sulla protezione dei dati: in caso di domande sulla protezione dei dati e per esercitare i diritti in materia, la persona interessata può rivolgersi al nostro responsabile della protezione dei dati all'indirizzo e-mail privacy@equans.ch.

Modifica della clausola sulla protezione dei dati: ci riserviamo il diritto di modificare o aggiornare in qualsiasi momento questa clausola sulla protezione dei dati. La versione di volta in volta vigente è disponibile sul nostro sito web ed entra in vigore al momento della sua pubblicazione. La persona interessata viene informata riguardo a modifiche sostanziali della clausola sulla protezione dei dati e ha il diritto di opporsi al trattamento dei propri dati in base alle condizioni modificate.

18. Etica

Le parti si impegnano a mantenere i più elevati standard etici in tutte le attività e relazioni commerciali, compresi il rispetto dei diritti umani, la promozione di condizioni di lavoro eque, la riduzione al minimo dell'impatto ambientale, la lotta alla corruzione e l'osservanza di tutte le disposizioni di legge in vigore. Codice etico: <https://equans.ch/it/etica-e-compliance>.

Nel quadro dell'adempimento del contratto, le parti si atterranno agli stessi standard a proprio nome e a nome e per conto del proprio mandatario.

Ognuna delle parti si riserva il diritto di pretendere dall'altra di comprovare gli impegni assunti in questa clausola.

Qualunque violazione degli impegni contenuti in questa clausola rappresenta un'inadempienza che autorizza la parte adempiente a sospendere e/o interrompere immediatamente il presente contratto a spese e a carico della parte inadempiente.

19. Aspetti igienici e sicurezza

Il cliente deve informare tempestivamente KuMa EVT su eventuali rischi per la salute e il lavoro richiamando l'attenzione su prescrizioni e norme specifiche relative all'esecuzione delle forniture e delle prestazioni, all'esercizio dell'oggetto di fornitura e alla prevenzione delle malattie e degli infortuni. Mette gratuitamente a disposizione di KuMa EVT possibilità di lavaggio e toilette con acqua corrente e ben mantenuti.

Il cliente si occupa delle strutture e delle istruzioni di sicurezza nel luogo in cui viene erogata la prestazione.

Il cliente è responsabile che le strutture, gli edifici, le condotte, ecc. necessari per erogare la prestazione o destinati all'utilizzo, siano in condizioni conformi ai requisiti.

Qualunque violazione degli impegni contenuti in questa clausola rappresenta un'inadempienza che autorizza la parte adempiente a sospendere e/o interrompere immediatamente il presente contratto a spese e a carico della parte inadempiente.

20. Foro competente e diritto applicabile

Il foro competente esclusivo per controversie derivanti da o nell'ambito del presente contratto è presso la sede di KuMa EVT. Quest'ultima è tuttavia anche autorizzata a rivalersi sul cliente presso la sua sede.

Per tutti i contratti tra KuMa EVT e il cliente si applica in via esclusiva il diritto sostanziale svizzero. Sono espressamente escluse le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sulla compravendita internazionale di merci («Convenzione di Vienna»; CISG) e le norme di conflitto della legge federale sul diritto internazionale privato.

21. Disposizioni finali

Il cliente può trasferire a terzi i diritti e doveri derivanti dal presente contratto solo con il consenso scritto di KuMa EVT.

L'eventuale o la sopravvenuta inefficacia o irrealizzabilità di singole disposizioni delle presenti Condizioni generali di contratto non inficia l'efficacia delle restanti disposizioni. KuMa EVT si riserva espressamente la facoltà di apportare modifiche alle presenti CGC in qualsiasi momento. Le CGC modificate vengono comunicate al cliente e si considerano approvate in assenza di opposizione per iscritto entro un mese.

In caso di incongruenze tra le versioni linguistiche delle presenti CGC, fa fede la versione in lingua tedesca.

Zurigo, 15 maggio 2025

Kummler+Matter EVT SA